

## Le emissioni diffuse nella normativa ambientale

La normativa in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006, parte quinta) definisce, all'art. 268, comma 1 lettera d) le emissioni diffuse come: "*emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'art. 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del presente decreto*".

I riferimenti all'art. 275 prevedono obblighi particolari per le emissioni di composti organici volatili COV rilasciati dalle attività produttive dove si fanno uso di tali composti (ad esempio attività di verniciatura, sgrassaggio, pulizia, stampa.....).

I riferimenti normativi sulle modalità di valutazione e gestione delle emissioni diffuse trova rinvio negli artt. 269 e 270 del T.U.A.

In particolare l'art. 269, comma 4 (così come modificato dal recente D.Lgs. 15.11.2017, n. 183) recita:

*"L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli artt. 270 e 271:*

*a) per le emissioni che risultano **tecnicamente convogliabili**, le modalità di captazione e di convogliamento;*

*b) per le emissioni convogliate **o di cui è stato disposto il convogliamento** i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per.....; devono essere specificatamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;*

*c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurarne il contenimento **delle fonti su cui l'autorità competente valuta necessario intervenire**".*

In sostanza l'autorità competente valuta la presenza di **tutte** le possibili emissioni diffuse nello stabilimento e dispone la captazione di quelle **su cui ritiene necessario** intervenire specificando (nell'autorizzazione) i valori limite e le sostanze a cui assoggettare tali limiti.

E' chiaro che l'attenzione deve essere rivolta, in primo luogo, alle sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente considerando, tra l'altro, che il Legislatore ha posto (dal dicembre scorso) dei maggiori vincoli per le sostanze a cui sono associate alcune indicazioni di pericolo secondo il regolamento europeo REACH (H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd).

Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo 269 stabilisce che:

*"In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come **flusso di massa annuali** riferiti al complesso delle emissioni, **eventualmente incluse quelle diffuse**".*

L'articolo 270 recita:

comma 1: "*In sede di autorizzazione, l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse da ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla Parte Quinta del presente decreto, e in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento*".

comma 2:"*In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito di cui all'art. 268, comma 2, lettera aa), numero 2".*

Da quanto si evince nell'ambito dell'istruttoria sin valuta la presenza e la convogliabilità delle emissioni diffuse disponendone il convogliamento che diventa prioritario (obbligatorio) in caso di rilascio di sostanze particolarmente pericolose da poter costituire un reale o potenziale rischio sanitario.

### Le emissioni diffuse e l'acciaiera di Borgo Valsugana

Con la recente autorizzazione integrata ambientale **AIA n. 105 del 28.02.2018**, rilasciata dalla Provincia di Trento alla società **BVS srl** per lo stabilimento di Borgo Valsugana, si aggiorna il precedente provvedimento, il n. 485/2017.

Nel provvedimento A.I.A. n. 105/2018 viene usata una terminologia impropria per rappresentare emissioni di origine diversa che vanno giuridicamente inquadrate in modo diverso e a cui devono essere applicate limitazioni e prescrizioni distinte.

Con il termine **emissioni diffuse** la normativa ambientale identifica quelle emissioni (di qualsiasi natura e composizione) che non vengono veicolate e trasferite nella matrice atmosfera attraverso specifici punti (camini), ed il cui rilascio avviene con l'immissione delle sostanze dalle sorgenti (impianti/dispositivi/attrezzature) dapprima nell'ambiente di lavoro e, successivamente, nell'ambiente esterno attraverso le aperture dei locali/reparti di lavoro. Il meccanismo di trasferimento verso l'ambiente esterno è determinato dalle caratteristiche chimico – fisiche della sostanza (ad esempio la tensione di vapore) e dal gradiente di temperatura della sorgente emissiva rispetto alla matrice aria ambiente.

In sostanza le emissioni diffuse sono quelle che non sono (o non possono essere) completamente captate e veicolate attraverso dispositivi di aspirazione (anche forzata) ed eventualmente di abbattimento.

La normativa ambientale impone la valutazione da parte dell'autorità competente delle emissioni rilasciate in forma diffusa ed in presenza di sostanze pericolose l'obbligo di captarle, aspirarle ed abatterle.

Per il termine **emissioni fuggitive** non esiste una specifica definizione nella normativa ambientale vigente.

L'unico riferimento è rinvenibile nelle disposizioni per le attività AIA all'art. 29-sexies, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 la dove la norma testualmente recita: "*L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione*".

Si tratta quindi di emissioni associate a condizioni di esercizio diverse da quelle normali ed in effetti con tale termine si intende, generalmente, il rilascio accidentale (non volontario) di sostanze in conseguenza di anomalie o incidenti nell'impianto produttivo (ad esempio la perdita di tenuta da parte delle apparecchiature designate a contenere/movimentare un fluido gassoso o liquido come uno sversamento di un liquido ad alta tensione di vapore per la rottura delle tenute di una pompa).

Per determinati impianti industriali è rilevante la valutazione e stima di tali emissioni per ragioni di sicurezza intrinseca dello stabilimento (ad esempio le raffinerie di petrolio); per tali processi sono disponibili modelli di stima<sup>1</sup> anche sofisticati che mirano all'identificazione del potenziale pericolo di incendio ed esplosione.

Associata a tale previsione normativa è la gestione di tali eventi governata dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006 dal titolo “*Incidenti o imprevisti*” con obblighi di comunicazione a carico del gestore dell'installazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che “*incidano in modo significativo sull'ambiente*”. A fronte di tali comunicazioni l'autorità competente diffida il gestore ad adottare ogni misura complementare appropriata (individuata dall'a.c.) per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti.

L'emissione fuggitiva è pertanto associata a singoli episodi, del tutto estemporanei, e difficilmente prevedibili nonostante le azioni preventive adottate dall'azienda per governare tali situazioni di potenziale pericolo e le cui cause vanno documentate e, all'occorrenza, accompagnate da interventi tecnici o gestionali che ne impediscano il ripetersi.

Non può essere considerata un'emissione fuggitiva quella riscontrabile nell'impianto BVS con le segnalazioni del gestore data la natura frequente con cui si manifesta il rilascio incontrollato di sostanze dal processo produttivo che denota, al contrario, carenze strutturali, gestionali e, conseguentemente, anche prescrittive che devono essere attentamente valutate e regolamentate, con il dispositivo di autorizzazione.

E' noto<sup>2</sup> che le emissioni diffuse (e non fuggitive) rilasciate nell'ambiente esterno, ed originate dalla zona forno dell'acciaiera di Borgo Valsugana afferenti alle diverse fasi di carica, spillaggio e trattamenti in siviera condotte con forno aperto vedono la presenza di polveri, metalli, microinquinanti organici (diossine, I.P.A., P.C.B.) e gas di combustione; taluni di questi inquinanti sono classificati pericolosi per la salute.

I recenti episodi documentati dalla società BVS alla Provincia nel periodo dicembre 2017 – febbraio 2018 si riferiscono (tranne uno) al rilascio in forma diffusa di sostanze originate dall'area forno in condizioni di normale esercizio.

Tali emissioni **non sono ricomprese** tra quelle riconosciute ed identificate nella tabella 1B di pagina 16 e pertanto il loro rilascio risulta **non autorizzato** dalla Provincia.

L'A.I.A. non definisce il numero e la durata di ciascun episodio di emissione diffusa accettabile e pertanto ciascun episodio attuale di rilascio in atmosfera rappresenta un evento **non autorizzato**.

Treviso, 16 Giugno 2018

Dott. Franco Giacomini

---

<sup>1</sup> Protocollo EPA: “*Protocol for Equipment Leak Emission Estimates*” – EPA 453/R-95-017.

<sup>2</sup> Vedasi relazione prodotta dal consulente del G.U.P. di Trento, Prof. Borroni, datata settembre 2011 nel procedimento penale N. 6346/08 R.G..